

Il Milleproroghe, pubblicato in G.u., conferma le regole Covid. A distanza anche i tirocini

L'abilitazione è ancora speciale

Accesso all'albo tramite una prova orale svolta da remoto

DI MICHELE DAMIANI

C'è chi farà un'unica prova orale, chi aggiungerà due scritti, chi farà uno scritto e un orale suddiviso in tre fasi. Comunque, anche per il 2024 sopravviveranno le modalità speciali per lo svolgimento degli esami di stato per l'accesso alle professioni regolamentate. A stabilirlo è il decreto Milleproroghe, convertito nella legge 18/2024, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 49 del 28 febbraio. E non solo, visto che rimarranno in vita per un altro anno anche le regole non ordinarie per lo svolgimento dei tirocini, con la possibilità del lavoro da remoto.

L'emergenza Covid. La problematica principale era legata alle regole su distanziamento e areazione dei locali durante lo svolgimento degli esami. Il primo intervento normativo in materia è arrivato con il dl 22/2020 che, all'articolo 6, stabiliva come «qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato

di emergenza... possono essere definite anche in deroga alle vigenti disposizioni normative... l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate». Ogni Consiglio nazionale, quindi, aveva la facoltà di decidere le modalità di svolgimento della prova e praticamente tutti optarono per l'esame unico orale da remoto. Discorso a parte per gli avvocati; l'esame di abilitazione forense del 2020 non è

stato svolto durante l'anno, ma a maggio 2021. Fino a dicembre 2020, data in cui tendenzialmente si svolgono gli scritti, era ancora aperto il dibattito sul mantenimento della prova tradizionale (tre scritti e un orale). Una discussione che si chiuse solo l'anno successivo quando, dopo un ulteriore slittamento, si decise di procedere con un doppio esame orale.

Le nuove proroghe. Commercialisti, consulenti del lavoro, e professioni tecniche, quindi, sono passati all'unica prova

orale da remoto durante il periodo Covid. Alcune categorie hanno mantenuto questa impostazione fino ad oggi, altre invece no. I consulenti del lavoro, ad esempio, hanno alternato le modalità; nel 2021 si tornò all'originale (due scritti e un orale), nel 2022 ancora il regime speciale, poi abbandonato definitivamente nel 2023. Gli avvocati hanno mantenuto il doppio orale sia nel 2021 che nel 2022, cambiando invece strada nel 2023. L'articolo 4 quater della legge 155/2023 ha introdotto il nuovo

sistema, che varrà anche per il 2024; una prova scritta e una orale, suddivisa in tre fasi.

Il recente Milleproroghe ha quindi concesso ancora per un anno (fino al 31 dicembre 2024) la possibilità di confermare le modalità speciali. Si attendono ora le decisioni su alcune professioni; non è detto che tutte quelle coinvolte continuino con l'orale a distanza, ma visto che nel 2023 è stata presa questa decisione senza nessun tipo di restrizione, è ipotizzabile immaginare che si rimanga così anche per quest'anno.

I tirocini. Le novità introdotte sotto Covid, come accennato, non riguarderanno solo gli esami, ma anche il periodo di tirocinio. Viene confermata anche per il 2024 l'impostazione dell'articolo 6, comma 2, del dl 22/2020, che stabiliva come potessero essere individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, «ivi comprese modalità a distanza», per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione.

— © Riproduzione riservata —

Gli esami di abilitazione "speciali"	
Categorie professionali	Modalità di svolgimento dell'esame
Commercialisti	Unica prova orale
Avvocati	Una prova scritta e una orale in tre parti
Consulenti del lavoro	Due prove scritte e una orale
Ingegneri	Unica prova orale
Architetti	Unica prova orale

Professioni associative, la previdenza è astratta

Previdenza «astratta» per gli esponenti delle categorie professionali associative (disciplinate dalla legge 4/2013): da una parte ci sono «gli Ordini, già strutturati, con le loro Casse, fiorenti, o meno», mentre «noi, al momento, siamo degli ibridi» iscritti alla gestione separata dell'Inps, un contenitore in cui «mi piacerebbe sapere chi c'è». Ad esprimersi così il presidente del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali) Nicola Testa, durante l'audizione di ieri pomeriggio nella Commissione parlamentare per il controllo degli Enti previdenziali, nella quale ha depositato un documento che mette in risalto l'«elevato livello di formazione» degli aderenti, giacché «il 25,5% ha conseguito un dottorato di ricerca, il 49% una laurea di secondo livello»; gli associati «operano nel mercato attraverso diverse forme contrattuali, tra le quali spiccano il lavoratore autonomo, spesso organizzato in forma di microimpresa, i collaboratori e i liberi professionisti».

Nel mirino di Testa ci sono le «discriminazioni» della gestione separata, il cui assetto è «basato su una differenziazione delle aliquote», di cui si invoca «l'allineamento». E, rispondendo al presidente della Bicamerale, il deputato della Lega Alberto Bagnai, che aveva chiesto se professioni «affini» potessero essere interessate ad alimentare le platee degli Enti privati (citando i «designer» che potrebbero affiancare architetti e ingegneri all'interno di Inarcassa), il vertice del Colap ha affermato che «nessuno finora ci ha mai sfidati a ragionare su questo aspetto». Senza, però, manifestare chiusure.

A seguire, i rappresentanti di Assoprofessionisti prima hanno snocciolato dinanzi ai parlamentari i numeri dei professionisti iscritti nel 2022 alla gestione separata dell'Inps: 476.385, di cui 339.721 dai 39 ai 59 anni, con un reddito medio di 16.809 euro. E, poi, hanno osservato che, se il «trend» è quello di «sempre minori iscrizioni agli ordini professionali, il futuro presenterà sicuramente, per le Casse di piccole dimensioni, una sofferenza a livello di equilibri finanziari».

Simona D'Alessio

— © Riproduzione riservata —

Niente pensione anticipata al convivente

Il convivente di fatto che assiste un disabile ai sensi della legge 104/1992 (sull'assistenza e i diritti delle persone handicappate) non ha diritto alla pensione anticipata con requisiti ridotti che invece spetta al coniuge o a coloro che hanno contratto un'unione civile.

E' quanto ha stabilito la sentenza n. 178 del 17 gennaio 2024, pubblicata il 27 febbraio, del Giudice del lavoro di Milano (Colosimo), che opera un'accurata analisi delle ragioni del diverso trattamento che va impartito alla luce delle attuali previsioni normative. Una differenziazione, a favore dei rapporti che corrono tra mariti e mogli o tra quanti sono uniti civilmente, da ritenersi costituzionalmente corretta.

La vicenda portata all'attenzione del giudice atteneva a un lavoratore, convivente di fatto, e fin dal 2020, con una persona riconosciuta in condizione di handicap con connotato di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992). Il lavoratore convivente già fruiva di benefici riconosciuti dalla legge per l'assistenza e nel 2022 presentava domanda di pensionamento anticipato, ritenendo di trovarsi nella condizione prevista dalla legge 232/1999.

Quest'ultima stabilisce la riduzione del requisito contributivo ai fini della pensione, tra l'altro, per quanti assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi, il coniuge con disabilità in situazione di gravità.

Un beneficio esteso dall'articolo 3 del dpcm n. 87/2017 anche a colui che, al momento della richiesta di pensionamento, assiste, da almeno sei mesi, la persona con cui ha contratto un'unione civile.

Secondo l'assunto del lavoratore, la disciplina avrebbe dovuto trovare ap-

plicazione anche nell'ambito delle convivenze more uxorio della legge n. 76/2016. Per cui, a completamento dell'estensione dei benefici della legge 104 che, nel tempo, era già stata riconosciuta dall'ordinamento al convivente, si sarebbe dovuto riconoscere pure l'ulteriore diritto al pensionamento anticipato che l'Istituto invece negava.

Il Tribunale di Milano considera in effetti non equiparabili i rapporti tra conviventi con coniugio e unioni civili. Infatti, se dalla fine del matrimonio o dell'unione sorgono comunque doveri di assistenza e mantenimento, dalla fine della convivenza, revocabile in ogni tempo e senza difficoltà, possono sorgere solo eventuali e remoti obblighi alimentari in caso di bisogno.

Per cui, mentre l'estensione dei diritti temporanei sull'assistenza sono giustificati in pendenza del rapporto, in caso di pensione anticipata il convivente che assiste il disabile si avvantaggerebbe in modo permanente del beneficio dall'Inps, potendo però rescindere in ogni tempo il rapporto senza obblighi sostanziali.

Per la sentenza n. 178/2024, «diversamente argomentando, emergerebbero profili di potenziale illegittimità costituzionale per discriminazione a contrario: il convivente more uxorio, difatti, vedrebbe acquisito in via definitiva il diritto alla pensione anticipata senza, tuttavia, esser gravato - in caso di scioglimento del vincolo - dai medesimi obblighi posti a carico degli ex coniugi o parti dell'unione civile» e beneficiando, «senza un'oggettiva giustificazione, di una condizione di evidente miglior favore».

Mauro Parisi

— © Riproduzione riservata —